



Area Tecnica e Autorizzazione
Ufficio FEAGA e FEASR non SIGC

Il Dirigente
Dott. Fabrizio STRANDA

ISTRUZIONI OPERATIVE

N° FEASR_{nonSIGC}/12

N° FEAGA_{nonSIGC}/05

del 27/02/2026

Istruzioni Operative per la verifica della presenza del CUP o della dicitura di annullamento nei documenti di spesa elettronici

per gli Interventi non SIGC
del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)
della Regione Piemonte
e
per alcuni Interventi Settoriali
attivati nella Regione Piemonte





Indice

1. Premessa	1
2. NORMATIVA	1
3. MODALITA' DI INTEGRAZIONE	2



1. PREMESSA

Il **CUP, Codice Unico di Progetto**, è un codice alfanumerico che identifica ciascun progetto finanziato con fondi pubblici, che permette di monitorare flussi finanziari e processi amministrativi con precisione e accuratezza. Il codice si compone di una serie di lettere e numeri che riportano informazioni rilevanti, quali l'ente finanziatore, l'ambito del progetto e la sua natura.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e successive modifiche) impone che ogni fattura relativa a investimenti pubblici o agevolati riporti esplicitamente il CUP. La sua assenza spezza il legame tra la spesa e il progetto agevolato, rendendo la fattura potenzialmente inammissibile in fase di rendicontazione.

Per tali motivi l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo indicazioni su come procedere all'integrazione del dato mancante, direttamente nel sistema di interscambio (SdI), garantendo così la salvaguardia dell'agevolazione senza impatti contabili invasivi. Sono al contempo rispettate le norme unionali e nazionali che regolano il PSP, che prevedono procedure volte a evitare il doppio finanziamento.

Qualora i Bandi ammettano la possibilità di spese anche prima dell'ammissione al sostegno, quindi dell'emissione del CUP, i relativi documenti contabili devono contenere la dicitura di annullamento; questa contiene il n° di domanda di sostegno.

Le presenti Istruzioni Operative mirano a fornire indicazioni agli Istruttori per le verifiche di ammissibilità dei documenti contabili, ad integrazione di quanto previsto nel Manuale delle Procedure, controlli e Sanzioni – Interventi non SIGG.

2. NORMATIVA

L'articolo 5 comma 6 del d.l. n. 13 del 2023 stabilisce che, a partire dal 1° giugno 2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle **attività produttive**, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge n.3/2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo, ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Parimenti, il citato articolo, sancisce la stessa obbligatorietà della presenza del CUP a carico degli Enti Pubblici. In particolare, come prevede anche la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24 *"tutte le Amministrazioni e gli Istituti finanziatori devono corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare:*

- *le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;*
- *i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere;*



- le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio».

3. MODALITA' DI INTEGRAZIONE E VERIFICHE

L'errore formale/assenza nell'indicazione del CUP (o della dicitura di annullamento, ove previsto) all'interno della fattura elettronica rappresenta motivo di mancato riconoscimento della spesa relativa. Per questo motivo, in sede di istruttoria, occorre verificare che il beneficiario abbia ovviato a tale assenza secondo le seguenti modalità alternative

- A. Emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di nuova fattura che contenga il riferimento a CUP/dicitura:
- ⇒ annullamento del documento di spesa errato con nota di credito riportante almeno:
 - ✓ gli estremi (n° e data) della fattura errata;
 - ✓ importo;
 - ✓ descrizione del bene/lavoro/servizio;
 - ✓ se presente un campo aggiuntivo, la motivazione dell'annullamento della fattura (a titolo di esempio: "assenza di CUP o dicitura equipollente")
 - ⇒ emissione di un nuovo documento di spesa riportante almeno:
 - ✓ gli estremi (n° e data) della nota di credito;
 - ✓ importo;
 - ✓ descrizione del bene;
 - ✓ CUP o dicitura equipollente, avendo cura di inserirli in un campo visibile in qualsiasi formato di stampa della fattura elettronica.
- B. Realizzazione di un'integrazione del dato mancante mediante le vigenti disposizioni di Agenzia delle Entrate. Al momento della redazione delle presenti Istruzioni Operative, si riscontra la situazione di seguito descritta ⁽¹⁾.
1. Prima del 27 gennaio 2026, l'integrazione del documento era possibile mediante codice TD29 (prima TD20);
 2. A partire dal **27 gennaio 2026**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la procedura web che consente di integrare il dato mancante nelle fatture elettroniche che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023 ed è
 - destinata esclusivamente alle attività produttive, **non essendo applicabile alle fatture emesse verso gli Enti Pubblici** in quanto per questi vige l'obbligo di non accettazione di fattura priva di CUP

⁽¹⁾ derivante dall'introduzione da parte di Agenzia delle Entrate della nuova procedura introdotta con il provvedimento del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025. Essa è disponibile nell'area dedicata alla consultazione delle "Fatture e Corrispettivi" > area di consultazione > box Comunicazioni > al link "Integrazione CUP". Per una corretta compilazione della procedura telematica, si può consultare la guida introdotta dall'Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>

Si invita in ogni caso a consigliare ai Beneficiari di fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ente preposto sul tema.



- utilizzabile dal cessionario/committente, ovvero da un suo intermediario provvisto di delega.

In conseguenza di quanto sopra, dal 27 gennaio 2026, la nuova funzionalità web "Integrazione CUP" nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate **sostituisce** le precedenti forme di regolarizzazione per la mancata indicazione del CUP/dicitura (TD20/TD29). Rimane quindi sempre valida per tutti, ed a maggior ragione per i beneficiari Enti Pubblici, la regolarizzazione del documento come esposto al precedente punto A.

In entrambi i casi A e B occorrerà effettuare un supplemento istruttorio per verificare che non vi siano doppi finanziamenti nel periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data della regolarizzazione. Tale supplemento istruttorio comporterà la consultazione dei:

- ⇒ sostegni ammessi al FEASR (PSR 2014-20 e Sviluppo Rurale 23-27, ricercando per beneficiario o per fattura tramite il Registro fatture) o al FEAGA (GRAPE per Vino Investimenti o ARNIA per interventi nell'apicoltura),
- ⇒ Registro Nazionale Aiuti di Stato, scaricando la visura RNA e controllando se vi siano altri aiuti di stato con gli stessi costi (= investimenti) ammissibili.